

**Proposta di legge n..../XII recante:** “Turismo eco-sostenibile. Riconoscimento, promozione e valorizzazione di cammini di interesse regionale”

Di iniziativa del consigliere Davide Tavernise

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La Calabria per la sua conformazione e il suo clima ha una naturale vocazione turistica. Negli ultimi anni è sempre più diffuso l'interesse verso il turismo eco-sostenibile che favorisce la riscoperta delle bellezze naturalistiche, storiche e culturali. Sul territorio sono numerosi gli appassionati che propongono escursioni in modalità lenta, cui partecipano coloro che sono attratti da una nuova modalità turistica.

La valorizzazione dei cammini regionali va nella direzione di incentivare una nuova dimensione turistica e attrarre nuove tipologie di visitatori e curiosi del territorio, nella prospettiva di migliorare e far crescere l'offerta turistica territoriale e favorirne la stagionalizzazione. Inoltre, il riconoscimento di tali itinerari determinerebbe, come effetto riflesso, la migliore manutenzione dei luoghi coinvolti, con conseguenti ricadute positive sull'ambiente.

Negli ultimi anni, il turismo dei cammini ha conosciuto una significativa crescita e ha prodotto un sensibile aumento dei frequentatori di questi percorsi, per cui diverse regioni hanno ritenuto necessario inquadrare normativamente i cammini presenti sui loro territori e anche per la Calabria sembra opportuno inserire i cammini regionali entro una cornice istituzionale che riconosca formalmente tali itinerari, individuando gli strumenti utili alla loro valorizzazione, con l'obiettivo di accrescere il loro potenziale e aumentare l'attrattività turistica regionale, mantenendo, comunque, un'attenzione elevata al rispetto dell'ambiente.

La proposta di legge, nell'ottica del potenziamento turistico, mira a creare le condizioni per favorire lo sviluppo e il miglioramento di questo segmento e aumentare l'attrattività dei territori.

L'articolo 1 descrive l'oggetto e la finalità della proposta.

L'articolo 2 indica le caratteristiche che devono essere possedute dai cammini per ottenere il riconoscimento.

L'articolo 3 disciplina l'iter per avviare il riconoscimento.

L'articolo 4 disciplina il contenuto del regolamento attuativo.

L'articolo 5 stabilisce le attività che sono poste a carico dei gestori dei cammini.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un registro regionale contenente i dati relativi ai cammini riconosciuti.

L'articolo 7 prevede la clausola di neutralità finanziaria e, infine, l'articolo 8 contiene la norma sull'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo: Legge regionale "Turismo eco-sostenibile. Riconoscimento, promozione e valorizzazione di cammini di interesse regionale"**

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che indica l'oggetto e le finalità della proposta	//	//	0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che disciplina la definizione dei cammini e la modalità di fruizione	//	//	0
Art. 3	Norma a carattere ordinamentale che disciplina la procedura per ottenere il riconoscimento dei cammini	//	//	0
Art. 4	Norma a carattere ordinamentale che detta disposizioni relative al regolamento di attuazione della legge	//	//	0
Art. 5	Norma a carattere ordinamentale che specifica che le attività legate alla gestione e promozione dei cammini sono a carico dell'ente gestore	//	//	0
Art. 6	Norma a carattere ordinamentale che disciplina la modalità di gestione del registro regionale, facendo uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente	//	//	0

Art. 7	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	0
Art. 8	Reca la norma sull'entrata in vigore	//	//	0

### Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

La proposta non determina oneri a carico del bilancio regionale, in quanto presenta disposizioni a carattere ordinamentale e prevede che siano effettuate dai gestori, sia le attività necessarie a rendere accessibili i cammini, sia le attività dirette alla promozione, informazione e comunicazione. Si prevede inoltre che le attività necessarie alla tenuta dell'istituendo registro regionale avvengano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Totale	//	//	//	//

**Proposta di legge recante:** “Turismo eco-sostenibile. Riconoscimento, promozione e valorizzazione di cammini di interesse regionale”

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione Calabria riconosce il turismo eco-sostenibile quale strumento di valorizzazione del territorio regionale nel rispetto delle vocazioni del territorio, delle tradizioni locali e dell’ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
  - a) valorizza il ruolo strategico del turismo regionale per lo sviluppo economico sostenibile del territorio e dei settori produttivi a esso connessi;
  - b) riconosce il valore del comparto turistico regionale eco-sostenibile legato a cammini storici, naturalistici o religiosi;
  - c) favorisce la conoscenza e lo sviluppo del turismo lento, quale strumento per aumentare l’offerta turistica e culturale regionale.

Art. 2

*(Definizione e fruizione di cammini di interesse regionale)*

1. Ai fini della presente legge, si definiscono cammini di interesse regionale, di seguito cammini, gli itinerari che collegano aree o luoghi, urbani o extraurbani, accomunati da elementi di rilievo storico, naturalistico, religioso o culturale, rilevanti per la valorizzazione delle tradizioni locali.
2. I cammini sono percorribili a piedi, in bicicletta, a cavallo o con altri mezzi non motorizzati e ecosostenibili, a eccezione dei casi in cui l’utilizzo dei mezzi a motore sia necessario per consentire la fruizione del cammino da parte di soggetti con ridotte capacità motorie o per attività di soccorso, protezione civile o manutenzione.
3. È fatta salva la specifica disciplina di tutela per l’attraversamento di aree naturali protette, statali e regionali, come definita dalla legislazione di settore.

Art. 3

*(Riconoscimento dei cammini)*

1. La Regione riconosce come cammini di interesse regionale quelli ricadenti nel territorio regionale e aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell’articolo 2.
2. Il riconoscimento dei cammini avviene a istanza di enti locali o associazioni, cooperative, imprese sociali che abbiano come fine statutario la valorizzazione e la promozione del territorio anche mediante escursionismo o altre modalità esplorative lente e eco-sostenibili.
3. L’istanza, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4, contiene:
  - a) una relazione sull’accessibilità e la fruibilità del cammino;
  - b) la tipologia d’interesse del cammino: storico, naturalistico, religioso o culturale;
  - c) il tracciato cartografico del cammino di cui si chiede il riconoscimento;

- d) l'indicazione dell'ente pubblico, privato o associativo che gestisce e promuove il percorso;
- e) le informazioni necessarie a evidenziare il legame e le caratteristiche dei luoghi interessati dall'itinerario;
- f) il piano di valorizzazione del cammino.

4. Entro il termine di novanta giorni dal deposito, l'istanza è valutata dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, di concerto con il dirigente generale del dipartimento competente in materia di territorio e tutela dell'ambiente e del dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, o da loro delegati.

5. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 4, l'assessore competente in materia di turismo propone il riconoscimento del cammino, che avviene, entro i successivi quarantacinque giorni, con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 4

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento:

- a) le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 dell'articolo 3 e i criteri per la costituzione dei cammini;
- b) i requisiti infrastrutturali e i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi forniti e dell'accoglienza;
- c) le modalità e i termini per provvedere all'installazione e all'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale del tragitto;
- e) le caratteristiche tecniche della segnaletica.

#### Art. 5

##### *(Gestione dei cammini)*

1. I soggetti gestori dei cammini garantiscono l'accessibilità agli utenti in regime di sicurezza anche da parte di persone con disabilità e curano le attività di promozione, informazione e comunicazione turistica dei cammini, per incentivarne la conoscenza e la fruizione.

#### Art. 6

##### *(Registro regionale dei cammini)*

1. Presso il dipartimento competente in materia di turismo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, è istituito il registro regionale dei cammini, tenuto in modalità telematica e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale, in modo da garantire il libero accesso dei dati in esso contenuti.

2. Il registro contiene l'elenco dei cammini che hanno ottenuto il riconoscimento regionale.

#### Art. 7

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 8

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

